



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **AVELLINO**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FRASCA	FERDINANDO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BOTTONI	MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>	DE GRUTTOLA	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1000/2020
depositato il 08/10/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010602180/2019 IRPEF-ADD.REG. 2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010602180/2019 IRPEF-ADD.COM. 2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010602180/2019 IRPEF-ALTRO 2015
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

MAINIERO ORNELLA
C. DA CARDITO N. 52 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1000/2020

UDIENZA DEL

11/01/2021 ore 09:30

N°

20/2021

PRONUNCIATA IL:

11/01/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12/01/2021

Il Segretario


Antonio Imbriano

Con l' avviso di accertamento in intestazione indicato, l' Agenzia Entrate, sulla scorta di p.v.c. della GG.FF. conseguente a verifica in confronto della ricorrente Mainiero Ornella, ha, in relazione a detta ricorrente e con riferimento al 2015, rappresentato che: 1) la ricorrente ha operato come amministratore e/o liquidatore di cinque società; 2) la ricorrente ha apportato conferimenti in danaro nella costituzione di tre società; 3) ha sostenuto spese per € 1.179,00; 4) sul c/c bancario del marito Puopolo Pietro risultano eseguiti versamenti per € 21.712,26 in relazione a cui non sono state dichiarati corrispondenti ricavi né dal Puopolo né dalla ricorrente.

Sulla scorta di tali fatti e non avendo la ricorrente presentato dichiarazione dei redditi, l' Agenzia ha proceduto ad accertamento induttivo dei redditi conseguiti da essa ricorrente, e, segnatamente, ha induttivamente accertato: 1) per l' attività di amministratrice di società, compensi di € 700,00 al mese, per reddito annuo di € 8.400,00; 2) reddito di € 1.179,00 a fronte delle spese eseguite per detto importo; 3) reddito di € 21.712,26 a fronte dei versamenti per detto importo rilevati sul c/c bancario del marito Puopolo, in relazione ai quali né la ricorrente, né il Puopolo hanno dichiarato proventi.


L' Agenzia ha, quindi recuperato a tassazione i detti redditi, comminando le relative sanzioni.

Mainiero Ornella ha impugnato l' avviso di accertamento detto, deducendone l' infondatezza ed illegittimità.

Segnatamente, ha dedotto: 1) nullità dell' accertamento per omesso preventivo contraddittorio; 2) nullità per difetto di delega in favore del funzionario che ha sottoscritto l' avviso quale delegato del direttore dell' Ufficio; 3) nullità per difetto di motivazione per essere l' accertamento basato sulle risultanze di c/c bancario di un soggetto terzo diverso dalla ricorrente; 4) infondatezza nel merito per aver l' Agenzia attribuito alla ricorrente reddito pari ai versamenti rilevati su c/c bancario di soggetto terzo, senza indicare e provare che la ricorrente avesse disponibilità del conto detto e fosse autrice dei versamenti; 5) infondatezza nel merito per aver l' Agenzia accertato come reddito per il 2015 anche versamenti sul detto c/c per € 2.290,00 effettuati nel 2018.

L' Agenzia Entrate, costituitasi, ha impugnato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

L' Agenzia ha dedotto; 1) che la doglianza di illegittimità per mancato preventivo contraddittorio è da disattendersi, poiché la ricorrente non ha dedotto e provato gli elementi che avrebbe potuto addurre se si fosse svolto il contraddittorio e le diverse conclusioni traibili alla luce di detti elementi; 2) che doglianza di difetto di delega in favore del sottoscrittore dell' avviso è infondata, atteso che detta delega era stata regolarmente data, come risultante disposizioni del direttore prodotte in atti; 3) infondatezza della doglianza di illegittimità ed erroneità per essersi accertato come reddito l' importo di versamenti su c/c bancario di soggetto terzo, in quanto in sede di accertamento induttivo



è legittimo tenere conto anche dei versamenti eseguiti sui conti di stretti familiari, come nel caso di specie in cui si è considerato il conto del marito della ricorrente; 4) fondatezza della doglianza di erroneo accertamento di reddito nel 2015 di reddito di € 2.290,00 a fronte di versamenti su conto bancario detto per tale importi eseguiti nel 2018.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

A fronte di accertato svolgimento di attività di amministratore e/o liquidatore di società, di spese e conferimenti in denaro in società e della mancata presentazione di dichiarazione dei redditi, si appalesa legittimo il ricorso all' accertamento induttivo

La doglianza di illegittimità dell' avviso di accertamento per mancato preventivo contraddittorio non può, nel caso di specie, essere accolta.

Il mancato rispetto dell' obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non determina *in re ipsa* l'invalidità del provvedimento di accertamento. Infatti, incombe sul contribuente la *cosiddetta prova di resistenza* (in ragione della quale è necessario che il contribuente dimostri le ragioni che avrebbero determinato in concreto un diverso risultato dell'attività di accertamento allorquando si fosse attivato il contraddittorio endoprocedimentale), che nel caso di specie non è stata offerta dalla ricorrente.

La doglianza di nullità dell' avviso di accertamento per difetto di delega in favore del sottoscrittore di detto avviso è infondata, atteso che l' Agenzia ha prodotto l' ordine di servizio con cui è stata disposta detta delega, recante l' allegato elenco aggiornato dei soggetti delegati indicati individualmente, così risultando che il soggetto sottoscrittore dell' avviso de quo è tra i soggetti delegati ed individualmente indicati.

La ricorrente ha dedotto l' illegittimità dell' avviso di accertamento per aver l' Agenzia attribuito alla ricorrente reddito pari ai versamenti rilevati su c/c bancario di soggetto terzo, senza indicare e provare che la ricorrente avesse disponibilità del conto detto e fosse autrice dei versamenti.

La doglianza risulta fondata.

La Commissione non ignora che, con diverse pronunce, la Cassazione non ha escluso che i conti bancari dei parenti del contribuente possono valere come prova dei redditi dal congiunto imprenditore, ma non deve trascurarsi che la Cassazione ha precisato che l' accertamento induttivo di redditi effettuato mediante considerazione dei versamenti sul conto corrente del coniuge dell' imprenditore è legittimo " in presenza di presunzioni idonee a ritenere che tali conti siano stati utilizzati nell'attività commerciale della impresa del contribuente indagato " (Cass. sent. n. 17390, dep. 23/7/2010), pervenendo ad insegnare che in tema di interposizione fittizia, la normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973, a mente del quale in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e

concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona o ha delega ad operare (Cass. Ord. n. 22089 dell' 11.09.2018).

Nel caso di specie l' Agenzia non neppure dedotto, e tantomeno provato, che la ricorrente è l' effettiva possessore del c/c bancario del marito e neppure che essa ricorrente ha delega ad operare su detto conto.

Consegue che non può essere condivisa la presunzione di attribuzione alla ricorrente delle somme versate sul conto bancario del marito, essendo essa formulata sic ed simpliciter, senza alcuna argomentazione in merito agli elementi dimostrativi dell' attribuibilità del conto detto alla ricorrente e senza indicare in merito neppure presunzioni gravi, precise e concordanti.

L' Agenzia ha riconosciuto la fondatezza della doglianza di erroneo accertamento di reddito di € 2.290,00 nel 2015 a fronte di versamenti su conto bancario detto per tale importo eseguiti nel 2018.

Quanto all' accertamento di reddito di € 8.400,00 nell' anno 2015 (€ 700,00 al mese) per l' attività di amministratrice di società, la ricorrente nulla ha contestato. Consegue che l' accertamento detto va confermato, peraltro risultando esso ragionevole ed equo, atteso che il mandato si presume oneroso e ipotizzar compenso di € 700,00 al mese per l' attività di amministratore di cinque società equivale ad ipotizzare compenso mensili di € 140,00 per ciascuna società, che appare equo e corrispondente ai compensi medi del settore.

Va, pertanto confermato il detto accertamento

Quanto all' accertamento di reddito di € 1.179,00 a fronte delle spese eseguite per detto importo, la ricorrente nulla ha contestato.

Va, pertanto, confermato il detto accertamento.

Alla luce del parziale accoglimento del ricorso, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensarsi le spese tra le parti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso accerta il reddito non dichiarato nel 2015 dalla ricorrente nella misura di € 9.579,00 e dichiara dovute le relative imposte e sanzioni. Compensa le spese tra le parti.

Avellino, 11 gennaio 2021

Il Presidente estensore
Avv. Ferdinando Frasca

